



COMUNE DI  
MONTERONI  
D'ARBIA  
provincia di Siena

**PDF**  
VARIANTE  
GENERALE  
1978

REGIONE TOSCANA

Approvato con modificazioni come  
da deliberazione della Giunta  
Regionale N. 5527  
del 21.6.1978



IL PRESIDENTE

F.<sup>TO</sup> BARTOLINI

**REGOLAMENTO  
EDILIZIO**

Consulenza TECNICOOP  
soc.coop. a r.l.  
presidente :  
arch.R.SCATASTA

PER COPIA CONFORME  
IL FUNZIONARIO



*[Handwritten signature]*



Il Sindaco  
Il Segretario C.

*[Handwritten signatures]*

adottato il 11 FEB. 1978 - ATTO N° 24  
approvato il 21 GIU 1978 - ATTO N° 5008



TECNIOP

TECNICOOP - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
BOLOGNA - VIA SAN FELICE, 21 - CAP 40122 - TELEF. (051) 23.92.23 - 24.47.43  
S.I.F. N. 4 - VIA DEI MONTECASSINI, 110 - CAP 53100 - TELEF. (0579) 41.079 - 20.61.49  
E. O. M. A. - VIA FLAMINIA, 19 - CAP 00196 - TELEFONO (06) 39.22.93

Il presidente : arch. RAFFAELLO SCATASTA  
Il capo squadra : arch. FRANCO TINTI



I N D I C ETITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALICAPO I - Norme preliminari

- Art. 1 - Contenuto e limite del regolamento edilizio pag. 1.1
- Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge " 2.1

CAPO II - Commissione Edilizia

- Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia " 3.1
- Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia " 4.1
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia " 5.1

CAPO III - Interventi edilizi

- Art. 6 - Tipi di intervento edilizio " 6.1

CAPO IV - Concessione

- Art. 7 - Opere soggette a concessione " 7.1
- Art. 8 - Limiti e corrispondenze per l'applicazione dell'art. 9 legge 28.1.1977 n. 10 " 8.1
- Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza " 9.1
- Art.10 - Domande di concessione " 10.1
- Art.11 - Documentazione a corredo delle domande - Progetto ed allegati " 11.1
- Art.12 - Istruttoria preliminare dei progetti " 12.1
- Art.13 - Atto di concessione " 13.1
- Art.14 - Validità della concessione " 14.1
- Art.15 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione " 15.1
- Art.16 - Deroghe " 16.1
- Art.17 - Responsabilità " 17.1

CAPO V - Autorizzazioni

- Art.18 - Attività soggette ad autorizzazione " 18.1



<u>CAPO VI - Esecuzione e controllo delle opere</u>	
Art.19 - Inizio lavori	pag.19.1
Art.20 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni	" 20.1
Art.21 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità	" 21.1

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO - Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri

Art.22 - Indici e parametri	" 22.1
Art.23 - Indici edilizi e urbanistici	" 23.1
Art.24 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento	" 24.1


TITOLO III - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art.25 - Campionature	" 25.1
Art.26 - Aspetto e manutenzione degli edifici	" 26.1
Art.27 - Aggetti e sporgenze	" 27.1
Art.28 - Arredo urbano	" 28.1

CAPO II - Norme igieniche

Art.29 - Spazi interni degli edifici	" 29.1
Art.30 - Uso dei distacchi tra fabbricati	" 30.1
Art.31 - Convogliamento acque luride	" 31.1
Art.32 - Scale	" 32.1
Art.33 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie	" 33.1
Art.34 - Piani interrati e seminterrati	" 34.1
Art.35 - Piani terreni	" 35.1
Art.36 - Piani intermedi	" 36.1
Art.37 - Piani sottotetto	" 37.1
Art.38 - Norme comuni a tutti i piani abitabili	" 38.1





Art.39 - Fabbricati in zona rurale	pag.39.1
Art.40 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti	" 40.1
<u>CAPO III - Norme relative alle aree scoperte</u>	
Art.41 - Manutenzione delle strade	" 41.1
Art.42 - Depositi su aree scoperte	" 42.2
<u>CAPO IV - Norme di buona costruzione</u>	
Art.43 - Stabilità e sicurezza nelle nuove costruzioni	" 43.1
Art.44 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti	" 44.1
<u>CAPO V - Uso di suolo, spazio e servizi pubblici</u>	
Art.45 - Occupazione temporanea di spazio o suolo o sottosuolo pubblico	" 45.1
Art.46 - Rinvenimenti e scoperte	" 46.1
Art.47 - Uso di scarichi e di acque pubbliche	" 47.1
<u>CAPO VI - Garanzia delle pubbliche incolumità</u>	
Art.48 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori	" 48.1
Art.49 - Ponti e scale di servizio	" 49.1
Art.50 - Scarico dei materiali - Demolizioni Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri	" 50.1
Art.51 - Responsabilità degli esecutori di opere	" 51.1
Art.52 - Rimozione delle recinzioni	" 52.1
<u>TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>	
Art.53 - Sanzioni	" 53.1
Art.54 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti	" 54.1
Art.55 - Disposizioni transitorie	" 55.1





T I T O L O    I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO    I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuto e limite del regolamento edilizio

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta alle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.





Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi Com.li", per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.





CAPO II

## COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia dà parere al Sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 7;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 18;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.







Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è composta:

- a) del Sindaco o di un assessore suo delegato, che la presiede;
- b) del tecnico comunale;
- c) dell'Ufficiale Sanitario;
- d) di due consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- e) di un Ingegnere e di un Architetto designati dal Consiglio Comunale fra due terne proposte ciascuna dai relativi Ordini Professionali;
- f) di un geometra designato dal Consiglio Comunale fra una terna posta dal relativo Ordine Professionale.

I Commissari di cui alle lettere e) f) durano in carica 3 anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.





Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco o del presidente della Commissione.

Le adunanze sono valide quanto intervengono almeno la metà più uno dei Commissari.


I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal Presidente e dai Commissari presenti.

Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui disegni relativi al progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia con parere....." completa della data e dal visto di un Commissario delegato dal Presidente o dal Presidente stesso.

L'eventuale dissenso del Sindaco o di altro Commissario del parere della Commissione Edilizia deve essere motivato ed annotato sul verbale stesso.





CAPO III

## INTERVENTI EDILIZI

Art. 6 - Tipi di intervento edilizio

Ai fini della disciplina degli interventi edilizi relativi sia alle aree libere che agli edifici esistenti, vengono definiti i seguenti tipi di intervento:

1 - Nuova costruzione

Si definiscono "nuova costruzione" tutti gli interventi edificatori che vanno ad interessare, permanentemente o meno, aree libere, oppure comportano ampliamenti, sopraelevazioni che determinano la formazione di nuovi piani abitabili, o demolizione e ricostruzione di costruzioni esistenti. In caso di ampliamento o sopraelevazione, l'intervento di nuova costruzione si intende limitato al volume ed alla Su derivanti da tali operazioni.


In caso di demolizione e ricostruzione, l'intervento di nuova costruzione è riferito al volume ed alla Su derivanti dalla ricostruzione.

2 - Manutenzione ordinaria

L'intervento di manutenzione ordinaria su un edificio esistente consiste nell'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:

- a) rifacimento parziale di intonaci esterni ed interni;
- b) tinteggiature esterne ed interne;
- c) riparazione di rivestimenti esterni;
- d) riparazione di pavimenti interni ed esterni con relativi sottofondi;
- e) riparazione di infissi interni ed esterni;
- f) sostituzione parziale del manto di copertura;



- 
- g) sostituzione di converse, pluviali, canali di gronda;
  - h) riparazione o sostituzione di impianti elettrici, igienico-sanitari, riscaldamento, condizionamento, che non comportino la costruzione o l'ampliamento o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici o tecnologici;
  - i) sostituzione totale di intonaci, rivestimenti e pavimenti interni.

### 3 - Manutenzione straordinaria

L'intervento di manutenzione straordinaria su una particella edilizia esistente consiste nell'esecuzione delle operazioni di cui al precedente punto 2) e nell'esecuzione di una o più delle seguenti:

- a) sostituzione totale di intonaci e/o rivestimenti esterni;
- b) sostituzione di pavimenti esterni;
- c) posa in opera di serramenti esterni sostitutivi o integrativi di quelli esistenti;
- d) sostituzione totale del manto di copertura;
- e) sostituzione degli elementi architettonici esterni quali inferriate, bancali, zoccolature, cornici;
- f) movimenti di terra relativi alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici;
- g) pavimentazione di aree scoperte di pertinenza degli edifici;
- h) collocamento, rimozione o modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, tende aggettanti sullo spazio pubblico o privato, monumenti, lapidi, statue o oggetti d'arte esposti alla vista del pubblico.

Dall'intervento di manutenzione straordinaria non può derivare alcun aumento di volume o di Su dell'edificio.







#### 4 - Miglioramento igienico-statico-tecnologico

L'intervento di miglioramento igienico-statico-tecnologico, ammissibile esclusivamente per gli edifici esistenti, consiste nell'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:

- a) inserimento o ampliamento dei servizi o degli impianti igienico-sanitari, senza aumento della Su e del volume;
- b) modifica della distribuzione interna del singolo edificio strettamente conseguente all'operazione di cui al precedente punto a);
- c) modifica della distribuzione interna di locali non residenziali ma a servizio delle residenze (quali garages, cantine, locali di deposito);
- d) risanamento dall'umidità delle murature o delle fondazioni;
- e) apertura e chiusura di porte e finestre;
- f) consolidamento di singoli elementi delle strutture orizzontali dell'edificio, ivi comprese quelle di copertura, e degli elementi verticali non portanti interni, senza modificarne la posizione, la giacitura, le dimensioni, le caratteristiche e le funzioni;
- g) sostituzione parziale o totale dell'elemento scala senza modifica delle dimensioni, della forma e della pendenza delle rampe;
- h) installazione di condotte di scarico o di adduzione, di riscaldamento, elettriche, telefoniche, televisive, con eventuale realizzazione dei relativi volumi tecnici;
- i) installazione di ascensori e montacarichi con realizzazione dei relativi volumi tecnici;
- l) costruzione o ampliamento di centrali termiche e di canne fumarie;
- m) realizzazione di recinzioni, cancelli e passi carrai;
- n) costruzione di muri di sostegno terra.

Dall'intervento di miglioramento igienico-statico-tecnologico non può derivare, nei limiti di cui ai precedenti punti h) i) e l) del presente articolo, alcun aumento di Su o







di volume dell'edificio.

#### 5 - Risanamento conservativo

L'intervento di risanamento conservativo di un edificio esistente consiste nell'esecuzione di una o entrambe le seguenti operazioni:

- a) esecuzione contestuale degli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento igienico-statico-tecnologico;
- b) interventi sulle strutture portanti verticali, orizzontali, di collegamento collettivo verticale, di copertura più diffusi e consistenti di quelli definiti al precedente punto 4).

Dall'intervento di risanamento conservativo non possono derivare modifiche all'organizzazione distributiva e tipologica originaria, sostituzione totale di strutture portanti verticali o la modifica della posizione delle strutture orizzontali o dei collegamenti verticali.


#### 6 - Ristrutturazione

L'intervento di ristrutturazione di un edificio esistente consiste nell'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni, associate o meno alle operazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo:

- a) modifica della distribuzione interna dell'edificio senza che ciò comporti la sostituzione delle strutture portanti verticali esterne;
- b) modifiche estetiche dei prospetti relativamente a previsione di balconi, realizzazione di pensiline e tettoie coperte;
- c) modifiche anche strutturali della copertura.

#### 7 - Demolizione senza ricostruzione

L'intervento consiste nella demolizione dell'edificio e nell'esecuzione di opere esterne di sistemazione morfologica






delle unità edilizie eventualmente interessate dalla costruzione oggetto dell'intervento di demolizione e delle aree scoperte, comprese quelle rese tali dal medesimo intervento di demolizione.

#### 8 - Restauro conservativo

L'intervento di restauro conservativo riguarda esclusivamente gli edifici compresi dagli elaborati grafici dello strumento urbanistico, in zona omogenea A, e consiste nell'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) tutti gli interventi atti a realizzare la conservazione o il ripristino dell'assetto originario dei fronti esterni dell'edificio;
  - b) tutti gli interventi tendenti a realizzare la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originario;
  - c) ricostruzione filologica di parti esterne dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
  - d) conservazione o ripristino degli spazi liberi, quali corti, larghi, piazzali, orti, giardini, chiostri;
  - e) consolidamento, con eventuale sostituzione con materiali della stessa natura e forma, delle parti non recuperabili e senza modifica della posizione e delle quote dei seguenti elementi strutturali: murature portanti esterne, solai e volte, tetto, per il quale è altresì prescritto il mantenimento o il ripristino del manto originario di copertura;
  - f) eliminazione delle aggiunte degradanti all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
  - g) inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- 



CAPO IV

## CONCESSIONE

Art. 7 - Opere soggette a Concessione

Sono soggetti a Concessione da parte del Sindaco:

- a) tutti gli interventi edilizi descritti al precedente articolo 6, fatta eccezione per l'intervento di manutenzione ordinaria.

Qualora tale intervento contempli l'esecuzione delle operazioni descritto al punto 2, sub. a) b) e c), del precedente art. 6 e riferite a parti esterne dell'edificio, l'intervento medesimo è subordinato a nulla-osta Comunale, qualora l'intervento sia riferito ad edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 l'intervento è altresì subordinato a nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti;

- b) tutte le opere a carattere precario anche se eseguite su aree Demaniali;
- c) tutti gli interventi relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione;
- d) tutte le opere che comunque comportano una modificazione del territorio, ivi comprese l'escavazione di pozzi, di invasi artificiali, costruzione di cisterne, movimenti di terra, la coltivazione di cave o miniere, o formazione di cave di prestito ad eccezione di quelle derivanti da normali operazioni agrarie;
- e) i cambiamenti di destinazione d'uso dei fabbricati, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico vigente per ogni tipo edilizio.





Art. 8 - Limiti e corrispondenze per l'applicazione dello  
art. 9 legge 28.1.1977 n. 10

Ai fini dell'applicazione del disposto della legge 28.1.77 n. 10 per gli interventi definiti al precedente art. 6 vengono stabiliti i seguenti riferimenti:

- a) la concessione per l'intervento di demolizione senza ricostruzione è gratuita;
- b) l'intervento di miglioramento igienico-statico-tecnologico, di cui al punto 4) del precedente art. 6, corrisponde agli interventi di cui al 1° comma sub e) dello art. 9 della legge 28.1.1977 n. 10;
- c) per edificio unifamiliare, di cui al 1° comma sub d) dell'art. 9 della legge 28.1.1977 n. 10, si intende un edificio a destinazione residenziale di superficie utile, come definita al successivo art. 23 punto 5), non superiore a mq. 160 con le seguenti caratteristiche:
  - i muri perimetrali non devono essere in comunione o in aderenza con altri edifici;
  - l'edificio non deve contenere più di un alloggio, inteso come minima unità funzionale, comprensiva dei locali al servizio della residenza;
  - nell'edificio non devono essere presenti elementi di collegamento orizzontale o verticale con altri edifici.





Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando lo obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di Concessione di cui al precedente art. 6.





Art. 10 - Domande di Concessione

La domanda di Concessione per eseguire lavori, di cui al precedente art. 6, redatta su apposito modulo stampato, al l'uopo predisposto dalla Amministrazione Comunale, legalizzato con marca legale, firmata dal proprietario e da un suo rappresentante autorizzato, dal progettista e dal Direttore dei Lavori, deve essere indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune, da parte del proprietario;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del Direttore dei Lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena in caso di inadempienza, della decadenza di Ufficio della Concessione. Progettista e Direttore dei Lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
- d) il titolo che legittima la richiesta di Concessione;
- e) tutte le altre notizie richieste nello stampato stesso.





Art. 11 - Documentazione a corredo delle domande - Progetto ed allegati.

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia, salvo diversa disposizione in fase istruttoria;

- a) corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- b) planimetria delle località e del lotto in scala non inferiore a 1:2000 con precisi riferimenti catastali;
- c) planimetria quotata del lotto in scala non inferiore a 1:500 con la indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno due sezioni verticali ortogonali, quotate, in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per un'estensione a monte ed a valle di m.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100;
- e) l'indicazione della destinazione d'uso di tutti i locali dell'edificio;
- f) certificato catastale o titolo equipollente, del lotto;
- g) tabella degli indici e parametri edilizi ed urbanistici;
- h) titolo che legittima la richiesta di concessione.

Ogni disegno dovrà essere quotato in tutte le sue dimensioni, devono essere cioè indicati: le dimensioni di ogni locale, i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.





L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà inoltre essere corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle forniture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x 29,7.

Nei progetti di intervento su edifici esistenti saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenza concernenti varianti di progetti già approvati. L'Amministrazione Comunale rilascerà al richiedente una ricevuta dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione al protocollo del Comune, e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.







Art. 12 - Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 30 giorni dagli Uffici Comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali -dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti - il parere favorevole della competente Soprintendenza ai Monumenti. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di Concessione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della Concessione stessa.







Art. 13 - Atto di Concessione

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza la esecuzione, condizionata o non dall'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio dell'atto di Concessione, al quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

Il rilascio della Concessione è sottoposto a condizioni da riportarsi in apposito atto di impegno unilaterale, o in apposita convenzione che deve prevedere fra l'altro:

- 1) la quota e le modalità del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione, ove dovuto ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10;
- 2) il pagamento contestuale degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ove dovuti ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10, ovvero, qualora dette spese vengano coperte intutto o in parte con la diretta esecuzione delle opere da parte del richiedente la Concessione, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
- 3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- 4) l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste;
- 5) la data entro cui devono iniziare le opere e quella entro cui devono essere ultimate, nonché la data entro la quale il titolare della Concessione è tenuto a richiedere il certificato d'uso, di agibilità o di abitabilità degli edifici e dei locali realizzati;
- 6) le eventuali sanzioni integrative, rispetto a quelle previste dalle leggi vigenti, a carico del richiedente la Concessione, in caso di inosservanza degli obblighi sot






toscritti o di diverse destinazioni d'uso rispetto a quelle fissate nell'atto di Concessione conferito all'edificio, anche dopo l'ultimazione delle opere.

Nel caso che la Concessione venga data dal Sindaco su difforme parere della Commissione Edilizia, le motivazioni del rilascio dovranno essere annotate nell'atto di Concessione. Copia dell'atto di Concessione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli Uffici Comunali.

Un progetto respinto potrà essere rappresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.








Art. 14 - Validità della Concessione

La Concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area, o a chi abbia titolo per richiederla, con riserva dei diritti di terzi ed in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico, del Regolamento Edilizio, del programma pluriennale di attuazione e di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La Concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. In caso di trasferimento dell'Immobile, i successori o gli aventi causa devono notificare l'avvenuto trasferimento al Comune, che provvederà, dietro documentazione giustificativa da prodursi a cura degli interessati ad eseguire le variazioni conseguenti, dandone comunicazione scritta agli interessati.





Art. 15 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione.

La data di inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione, mentre quella di ultimazione, corrispondente alla ultimazione dell'opera in ogni sua parte secondo quanto previsto dai progetti approvati con l'atto di Concessione con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, non potrà essere superiore a tre anni dalla data del rilascio della Concessione stessa.

La data per l'ultimazione dei lavori potrà superare i tre anni esclusivamente in considerazione delle dimensioni dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.


Il titolare della Concessione deve comunicare al Comune, con lettera, l'inizio delle operazioni di allestimento del cantiere. Per certificare l'inizio dei lavori gli uffici comunali accertano il compimento delle seguenti operazioni;

- a) allestimento del cantiere, completo di eventuali allacciamenti elettrici ed idrici, di eventuale recinzione ed installazione di macchine di sollevamento, nonché i nomi del titolare della concessione stessa, del progettista e del direttore dei lavori;
- b) esecuzione di opere di sterro, di sbancamento o getti delle strutture di fondazione nelle nuove costruzioni.

Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la Concessione decade automaticamente e il Sindaco potrà procedere al rilascio di nuova Concessione in conformità alle previsioni urbanistiche e al piano pluriennale in vigore all'atto del rilascio e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla Concessione stessa.

La concessione viene revocata:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandona-





- ta, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini prescritti, la comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
  - 3) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga ad disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.



Art. 16 - Deroghe

E' ammesso il rilascio di Concessione in deroga a prescrizioni contenute nello strumento urbanistico Comunale, purchè riguardanti edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico.

La Concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio Comunale presa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.







Art. 17 - Responsabilità

Il proprietario titolare della Concessione, il progettista, il Direttore dei Lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di Sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.



CAPO V

## A U T O R I Z Z A Z I O N I

Art. 18 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla-osta delle competenti autorità;
- 2) i depositi su aree scoperte;
- 3) le occupazioni di suolo pubblico.



CAPO VI

## ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19 - Inizio lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti. In tale verbase dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.







Art. 20 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi e dal presente regolamento edilizio, od a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la Concessione ed i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il Tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene ed il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della Concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.





Art. 21 - Ultimazione dei lavori -

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del Tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi Sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.



T I T O L O   I IDISCIPLINA URBANISTICACAPO UNICO

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 22 - Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree ai fini dell'edificazione, consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.







Art. 23 - Indici Edilizi e Urbanistici

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio Comunale è regolata dai seguenti indici:

1) St = Superficie Territoriale

La superficie territoriale è quella della porzione di territorio che forma oggetto dei piani di attuazione dello strumento urbanistico generale e comprende sia le aree di pertinenza degli edifici (superficie Fondiaria) che le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sulla superficie territoriale si applicano gli indici fondiari If ed Ut che determinano la quantità massima di edificazione ammissibile.

2) Sf = Superficie Fondiaria

La superficie fondiaria è quella di pertinenza degli edifici esistenti o futuri, al netto delle aree da riservare, in base alle norme del P.d.F., ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e relative zone di rispetto.


Sulla superficie fondiaria si applicano gli indici fondiari If ed Uf che determinano la quantità massima di edificazione ammissibile.

3) Sm = Unità massima di intervento

È la superficie territoriale minima che può formare oggetto di intervento privato. Essa viene fissata dal P.d.F. o dagli strumenti di attuazione.

4) Sc = Superficie coperta

La superficie coperta degli edifici o dei corpi di fabbrica è data dalla proiezione dei fili esterni di tutte le strutture orizzontali (solai e pensiline) e verticali (muri e tamponamenti di qualsiasi natura).





5) Su = Superficie Utile

5.1 - La superficie utile dell'edificio è data dalla somma della superficie misurata al lordo di murature interne e perimetrali di tutti i piani.

5.2 - Nel computo della superficie utile, salvo diverse prescrizioni delle norme urbanistiche di zona, devono includersi:

- le scale, i pianerottoli, i vani ascensore;
- le canne di ventilazione;
- le scale esterne, anche se scoperte, poste a servizio dei piani superiori al primo piano abitabile;
- gli attici ed i sottotetti praticabili;
- i bow-windows o corpi chiusi a sbalzo;
- le logge rientranti e i balconi;
- gli spazi porticati aperti;
- i locali seminterrati o interrati con qualsiasi destinazione e dimensione.

5.3 - dal computo della superficie utile sono esclusi, salvo diverse prescrizioni delle presenti norme per specifiche zone o insediamenti:

- a) gli spazi porticati aperti di altezza non superiore a m. 2,80, computata dal pavimento del portico all'estradosso del solaio del primo piano, previsti al piano terreno di edifici collettivi da realizzare in attuazione di interventi urbanistici preventivi con previsioni planimetriche, approvati e convenzionati ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici Comunali. Le norme di prescrizione circa la realizzazione degli spazi porticati di cui sopra.

Per edifici collettivi si intendono:

- blocchi di appartamenti o case a schiera di almeno 6 alloggi;
- alberghi di almeno 1200 mq. di superficie utile.

Tali spazi porticati dovranno avere lo scopo di garantire la continuità degli spazi esterni, di permettere il





gioco e la sosta al coperto di bambini ed adulti.  
Non più del 50% dei porticati potrà essere destinato al parcheggio coperto delle auto;

- b) gli spazi porticati aperti ceduti ad uso pubblico di qualsiasi altezza;
- c) i sottotetti non praticabili

Per sottotetti non praticabili si intendono i solai sottostanti a falde di copertura aventi pendenze non superiore al 35%, a condizione che l'intercapedine che tali solai determinano abbia le seguenti caratteristiche:

- l'altezza libera interna tra l'estradosso del solaio, e l'intradosso della copertura deve variare con continuità da 0.00 m., in corrispondenza delle facciate, al massimo di m. 2,10 in corrispondenza del colmo di ciascuna falda.
- non deve essere illuminata da finestre o abbaini di dimensione superiore a mq. 0,30 di superficie praticate sia nelle pareti che nelle falde del tetto.
- non deve essere accessibile con scale fisse.

6)  $V =$  Volume

Il volume degli edifici si computa, vuoto per pieno, come sommatoria dei prodotti delle superfici utili  $S_u$  per le relative altezze lorde di piano misurato da pavimento a pavimento, con esclusione della superficie relativa ai balconi completamente aggettanti dal filo esterno del muro perimetrale e liberi su ogni lato da tamponature di ogni tipo che raggiungano la copertura sovrastante.

Il volume dei balconi totalmente o parzialmente rientranti dal filo esterno del muro perimetrale verranno computati per le parti rientranti.

Rientrano nel calcolo del volume i volumi relativi ai piani sottotetto che non hanno le caratteristiche di cui al precedente punto 4) lettera c) del presente articolo.

Per l'ultimo piano di ciascuna parte dell'edificio, con copertura piana, l'altezza lorda si misura dal pavimento al=







l'intradosso della copertura.

Qualora la copertura non sia orizzontale, si considererà la media delle altezze.

Qualora la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza, si considererà ciascuna porzione separatamente.

Come intradosso della copertura si considererà quello della struttura portante il manto di copertura, libera da eventuali intercapedini.

Per i vani della scala e ascensore e per le scale esterne, poste al servizio dei piani superiori al 1° abitabile, si considererà l'altezza di ciascun piano servito.

7) Superficie utile abitabile (Sua)

Si intende per superficie utile abitabile la superficie utile dell'edificio con esclusione della superficie relativa ai locali destinati a garages, cantine, lavanderie, centrali termiche, sottotetti non abitabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, vani scala, androni, vani ascensore, canne di ventilazione, logge e balconi.

8) Numero dei piani (P)

E' riferito al numero dei piani abitabili, con esclusione di quelli interrati o seminterrati.

9) Distanza fra i fabbricati

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali delle pareti esterne degli edifici misurata nei punti di massima sporgenza delle strutture in oggetto comunque tamponate in tutto o in parte.

10) Distanza dai confini del lotto

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali delle pareti esterne dei fabbricati misurate nei punti di massima





sporgenza delle strutture in oggetto comunque tamponate in tutto o in parte e la linea di confine del lotto.

11) Distanza dalle strade

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali delle pareti esterne dei fabbricati misurate nei punti di massima sporgenza delle strutture in oggetto comunque tamponate in tutto o in parte e il ciglio esterno della sede stradale, considerata al lordo di eventuali banchine, marciapiedi, fossi e scarpate.

12) Q - Rapporto massimo di copertura, misurato in percentuale (superficie coperta / superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate al di sopra del piano di campagna.

13) It = Indice di fabbricabilità territoriale

Rappresenta il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie territoriale St.

14) Ut = Indice di utilizzazione territoriale

Rappresenta il rapporto fra superficie utile dei fabbricati (Su) e la relativa superficie territoriale St.

15) If = Indice di fabbricabilità fondiaria

Rappresenta il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).

16) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria

Rappresenta il rapporto fra superficie utile dei fabbricati (Su) e la relativa superficie fondiaria (Sf).







17)  $H_f =$  Altezza di ciascun fronte di fabbricato

Ai fini della verifica delle distanze dai confini, dalle strade e tra pareti esterne di edifici, essa si determina come differenza fra la quota originaria o sistemata del piano di campagna e la più alta delle due quote:

- a) intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio);
- b) bordo superiore della linea di gronda o media dell'inclinazione delle coperture nel caso di fronti che terminano con coronamento non orizzontale.

Nel caso di edificio con copertura piana e parapetto pieno di coronamento della medesima, l'altezza è determinata dalla differenza fra la quota originaria o sistemata del piano di campagna e la quota del bordo superiore del parapetto pieno.

La sistemazione delle aree esterne all'edificio è ammessa oppure prescritta, nei casi di livellamento dell'area del lotto con aree circostanti quando esistano depressioni tali che l'inserimento dell'edificio al piano originario di campagna determini un anomalo inserimento urbanistico del medesimo. In ogni caso la possibilità della sistemazione delle aree deve essere regolamentata nell'atto di Concessione.

18)  $H =$  Altezza di fabbricato

Corrisponde all'altezza del fronte più alto dell'edificio, misurata secondo i criteri stabiliti al precedente punto 17) ; sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici, quali tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos ed extracorsa degli ascensori.







19) Variazione del carico urbanistico

Si intende per variazione del carico urbanistico di un edificio esistente la variazione della superficie utile o della superficie utile abitabile dell'edificio.

20) Spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edificio per una lunghezza uguale o superficie ai  $3/4$  del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) Ampio cortile - Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 25,00.
- b) Patio - Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00.
- c) Cortile - Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a  $1/5$  di quella delle pareti che la circondano.
- d) Chiostrina - Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a  $1/8$  di quella delle pareti circostanti le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.

21) Indice di piantumazione

Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per superfici non edificate delle singole zone omogenee, con l'eventuale specificazione delle essenze.





Art. 24 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento

L'utilizzazione totale degli indici  $I_f$ ,  $U_f$  - corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria  $S_f$  esclude ogni richiesta successiva di altre Concessioni sulle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

L'area di intervento minimo, fissata dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o della Concessione, sarà subordinato alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione, da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Qualora un'area a destinazione omogena, sulla quale esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, nonché la distanza dal confine del lotto che viene determinato dal frazionamento non devono superare gli indici e le distanze di zona definite dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.





T I T O L O   I I IDISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONECAPO I

## ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 25 - Campionature

E' facoltà della Commissione Edilizia di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale e paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nell'atto di concessione.







Art. 26 - Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree di servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc...) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione, e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni. Quando i fronti di un fabbricato sono indecorosi, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a sei mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'Ufficio. Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di Legge vigenti.






Art. 27 - Aggetti e Sporgenze

- 1) Sui muri confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:
  - a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, ed aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota di mt. 4,50;
  - b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 4,50 se la strada ne è priva;
  - c) i balconi in aggetto e le pensiline.
- 2) I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo del distacco degli altri fabbricati.







Art. 28 - Arredo Urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc..., è subordinata in tutto il territorio comunale a concessione da parte del Sindaco ed è considerata ai sensi delle vigenti norme come intervento di manutenzione straordinaria.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato, da cui risulti definita l'opera che si vuol realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonchè di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.


E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuocia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche rese necessarie, a tutte loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione di Ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di Legge, a carico del Co





mune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte dell'aperte all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,50 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frange che scendano al disotto di metri 2,50 dal suolo salvo casi speciali in cui una minore altezza a giudizio del Comune, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalle autorità competenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sin



daco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.





CAPO II

## NORME IGIENICHE

Art. 29 - Spazi interni degli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione.

Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali ed orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito nei limiti degli indici urbanistici di zona, ove intervenga il nulla-osta dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco.

Non sono consentite opere di recinzione di zone all'interno del cortile.

Negli spazi interni definiti come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali ad uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammessi parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.







Art. 30 - Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi scoperti o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.





Art. 31 - Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione, o di autorizzazione a lottizzazione aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'Ufficiale Sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.





Art. 32 - Scale

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 120 cm. per le scale a servizio di più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminate artificialmente ed areate con dispositivi meccanici.







Art. 33 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla-osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianali od industriali, oppure il riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che non funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie in dipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica. I camini degli impianti ar tigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai Vigi li del Fuoco per quanto di competenza.





Art. 34 - Piani interrati e seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente e parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o autorimesse.

Per i locali da adibire ad autorimesse e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.





Art. 35 - Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni ed uffici, e se privi di sottostante piano interrato o seminterrato, debbono essere rialzati di almeno cm. 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile minima non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreno adibiti a esercizio di autorimesse pubbliche, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m.3,50 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreno adibiti ad autorimesse private singole o collettive o a deposito di motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,30.







Art. 36 - Piani Intermedi

I piani intermedi se adibiti ad abitazione o Uffici devono avere altezza minima utile interna non inferiore a m. 2,70 o per qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti.





Art. 37 - Piani Sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o Uffici, se l'altezza media utile è di m. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,00 e se l'isolamento della copertura è realizzato con camere d'aria e con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.





Art. 38 - Norme Comuni a tutti i Piani Abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.

Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezze inferiori a m. 6,00 e superficie inferiore a mq. 7,20.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 ed i vani abitabili non inferiore a mq. 8,00.

Su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze e l'areazione artificiale dei medesimi.







Art. 39 - Fabbricati in Zona Rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale Sanitario o dai Vigili del Fuoco.



Art. 40 - Migliorie Igieniche ai Fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliori che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione dei locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle Leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.



CAPO III

## NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 41 - Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.





Art. 42 - Depositi su aree scoperte

I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 18. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.



CAPO IV

## NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 43 - Stabilità e Sicurezza delle Nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle Leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché la sicurezza degli impianti tecnologici.





Art. 44 - Stabilità e Sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.





CAPO V

## USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 45 - Occupazione temporanea di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specificata autorizzazione o concessione del Sindaco in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione o concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc... oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, Capo IV.


Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad os





servare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito. E' in ogni caso prescritta la messa in pristino lo stato del suolo interessato dal l'intervento.






Art . 46 - Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e far osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.







Art. 47 - Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, e di essi è data indicazione nella autorizzazione relativa.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Tecnico Comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.



CAPO VI

## GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 48 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:


- 1) Nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) Nome e cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) Nome e cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato e attrezzato come indicato nella Concessione.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;



d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.







Art. 49 - Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole d'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per terzi.

Le macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il Tecnico Comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.



Art. 50 - Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza  
delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno della case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifici intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.





Art. 51 - Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari od agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.







Art. 52 - Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dalla ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'Ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.



T I T O L O    I VSANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 53 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati oper quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente l'occupazione, di desistere dagli atti vietato demolendo le opere e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediata messa in pristino stato, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.



Art. 54 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni  
preesistenti

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia, e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sopra-passaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc..., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazione degli edifici o delle parti in questione.







Art. 55 - Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base a Concessioni o ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, non dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

-----  
-----

REGIONE TOSCANA  
Approvato con modificazioni come  
da deliberazione della Giunta  
Regionale N. 5527  
del 21.6.1978



IL PRESIDENTE  
F. TO BARTOLINI



PER COPIA CONFORME  
IL FUNZIONARIO  
*[Signature]*